

**A tutti i Clienti**

**Circolare del 27/07/2021**

**Oggetto: Compensazione accelerata per il bonus beni strumentali**

L'art. 20 del decreto Sostegni bis prevede che, per gli investimenti "ordinari" effettuati fino al 31 dicembre 2021, il tax credit del 10% si recupera in unica soluzione anche per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni. Restano le tre quote per gli investimenti in beni immateriali.

Il DI 73/2021 modifica i termini di compensazione dei crediti di imposta previsti dal comma 1054 della legge 178/2020. Si tratta della norma della legge di bilancio 2021 che ha previsto un credito di imposta pari al 10% del costo dell'investimento da calcolare su un tetto massimo di spesa di 2 milioni di euro per i beni materiali (diversi da quelli 4.0 di cui all'allegato A alla legge 232/2016) e di un milione di euro per i beni immateriali (diversi da quelli 4.0 di cui all'allegato B alla legge 232/2016). Spetta il 15% per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa a realizzare modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 81/2017. Gli investimenti che danno diritto al credito del 10% o del 15% devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, nonché entro il 30 giugno 2022 se i beni risultano "prenotati" (ordine e acconto del 20%) entro la fine di quest'anno.

Il comma 1059 della legge 178/2020 stabilisce che i crediti del comma 1054 (beni strumentali non industria 4.0) sono compensabili in F24 in tre quote annuali a partire dall'anno di entrata in funzione del bene. Per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro la compensazione per i crediti del comma 1054, su investimenti effettuati in beni materiali ed immateriali tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, può avvenire in unica soluzione.

L'art. 20 del DI 73/2021 introduce un **nuovo comma 1059-bis** della legge 178/2020 il quale stabilisce che **per i beni strumentali "materiali" acquisiti tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il credito del comma 1054 può essere compensato in unica soluzione anche per i contribuenti con ricavi e compensi al di sopra della soglia di 5 milioni.**

1/2



**FANELLI & PARTNERS**

CONSULENZE AZIENDALI, SOCIETARIE, TRIBUTARIE E FINANZIARIE

---

La possibilità riguarda, secondo la lettera della legge, i soli investimenti effettuati in beni strumentali materiali non 4.0. Restano dunque esclusi quelli in beni immateriali non 4.0 per i quali resta il doppio regime: credito compensabile in unica soluzione per contribuenti con ricavi sotto soglia di 5 milioni e credito compensabile in tre quote annuali per quelli sopra soglia di 5 milioni.

Come indicato dalle Entrate a Telefisco 2021, laddove la compensazione non si esaurisca nell'anno di entrata in funzione per carenza di debiti tributari o contributivi, l'eccedenza potrà essere rinviata all'anno seguente ed utilizzata di conseguenza.

La possibilità di compensazione in unica soluzione non si estende invece, oltre che agli investimenti 4.0, a quelli ordinari effettuati nel primo semestre 2022 in forza di prenotazioni effettuate nel 2021, investimenti che pure rientrano nel comma 1054 e producono il tax credit del 10%.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio resta a Vostra completa disposizione

Distinti saluti